

Il FIR per gli iscritti al RENTRI

Periodo transitorio: aprile – settembre 2026

**Il contenuto presente in questo documento è di proprietà esclusiva del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
È vietata la modifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
È consentito l'utilizzo, anche per scopi didattici, senza la preventiva autorizzazione scritta.**

Rev. 31/03/2026

Legge n. 26 del 27 febbraio 2026

Con la conversione in legge del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, dal **1 marzo al 15 settembre 2026** il FIR può essere emesso, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, in formato

- **digitale**, oppure
- **cartaceo**.

La **scelta spetta al produttore/detentore** e tutta la filiera deve usare la stessa modalità.

Cessazione delle misure di sicurezza

Il giorno 31.03.2026 è stato pubblicato, nella sezione Avvisi del portale RENTRI e sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'avviso di **cessazione dell'applicazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale**.

A partire dal **giorno 14.04.26**, non si applicano più le modalità operative di sicurezza previste per i casi di **indisponibilità dei servizi RENTRI**, in vigore dal 13 febbraio 2026.

Gestione del FIR dal 14 aprile al 15 settembre 2026

Il produttore iscritto al RENTRI può emettere il FIR:

- **In formato digitale**

- Il FIR **rimane digitale** fino all'accettazione da parte del destinatario.
- **Trasportatore e destinatario devono gestirlo come digitale.**
- La stampa del formulario digitale che accompagna il trasporto non può sostituire il FIR digitale.
- Produttore, trasportatore e destinatario devono trasmettere i dati al RENTRI con riferimento ai rifiuti pericolosi.

- **In formato cartaceo**

- Trasportatore e destinatario devono gestirlo come cartaceo.

Dal 16 settembre

L'emissione del FIR in formato digitale diventa obbligatoria per gli iscritti al RENTRI

- produttori/detentori di rifiuti pericolosi;
- produttori/detentori di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti

Sino al
13.04.2026

- I Produttori iscritti al RENTRI possono emettere il FIR in digitale.
- Il FIR digitale può essere convertito nelle fasi successive in formato cartaceo

Dal 14.04.26
al 15.09.26

- I Produttori iscritti al RENTRI possono emettere il FIR cartaceo o digitale
- Se il FIR è emesso in digitale rimane digitale fino all'accettazione da parte del destinatario

Dal 16.09.26

- I Produttori iscritti al RENTRI devono emettere il FIR digitale
- Il FIR emesso in digitale rimane digitale fino all'accettazione da parte del destinatario

Indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall'operatore

Le misure di sicurezza previste dall'Allegato 2 al Decreto direttoriale n. 25 del 5.2.2026 disciplinano due situazioni.

L'indisponibilità si verifica

- I. all'emissione del FIR: il FIR può essere emesso cartaceo
- II. nelle fasi successive: il trasportatore (o il destinatario) gestisce il FIR, emesso digitale, in formato cartaceo

L'operatore che rileva l'indisponibilità deve :

- annotare nella stampa del FIR digitale la dicitura opportuna prevista dall'Allegato 2
- inviare via PEC a: dit.rentri@pec.it la dichiarazione di indisponibilità temporanea prevista dall'Allegato 2 entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità